



Aree Protette
Alpi Cozie

REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 100 del 03/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: di impegno di spesa x senza impegno di spesa

OGGETTO: Affidamento del servizio di trattamento larvozanaricida con mezzi terrestri sul territorio del Comune di S. Antonino di Susa (Territorio 2) - Anno 2026

CIG: BB227AC5DC

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'istruttore amministrativo dell'Ente Cristina Geremia e dal Responsabile dell'Area Conservazione e gestione della biodiversità, Bruno Aimone Gigio;

Premesso che:

- dal 1994 nel territorio del Parco Naturale dei Laghi di Avigliana si attua il programma di lotta biologica ai culicidi e che successivamente il programma è stato esteso anche ai territori dei Comuni di Avigliana, Villar Dora, Trana e Sant'Antonino di Susa e nel 2024 anche al comune di San Didero;
- le Amministrazioni comunali aderiscono al programma di lotta biologica ai culicidi tramite sottoscrizione di apposita Convenzione tra le Amministrazioni comunali e l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;
- con deliberazione del Consiglio direttivo n. 50 del 11.12.2024 è stata rinnovata la Convenzione per la gestione degli interventi di contenimento della fauna culicidica per il triennio 2025-2027;

Tenuto conto che:

- con l'art. 3 della convenzione 2025-2027 i Comuni di Avigliana, Villar Dora, Sant'Antonino di Susa, Trana e San Didero hanno approvato la realizzazione dell'attività di lotta ai culicidi per l'anno 2026 con partecipazione economica a loro carico, pari al 50% del costo totale del progetto, senza aspettare il cofinanziamento regionale;
- il Comune di Avigliana, in qualità di Ente capofila, affida lo svolgimento in proprio dell'attività all'Ente di Gestione dell'area protetta Alpi Cozie, in virtù dell'esperienza maturata sul campo nel corso degli anni e di quella acquisita in termini organizzativi e di coinvolgimento della popolazione locale nella prevenzione e lotta;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.06 del 11.12.2025, con la quale è stato approvato il piano di fattibilità del progetto di lotta biologica alle zanzare per l'anno 2026, redatto dal Referente Tecnico

Documento prodotto con sistema automatizzato del Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie. Responsabile Procedimento: Marellu Luca (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Scientifico dell'Ente, da realizzarsi sui territori dei Comuni di Avigliana, Trana, Villar Dora, San Didero e Sant'Antonino di Susa;

Ricordato che il suddetto progetto è stato trasmesso all'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente in qualità di referente della Regione Piemonte per il prescritto parere;

Considerato che:

- non è ancora pervenuto all'Ente Parco il parere sul progetto tecnico-economico per l'anno 2026 soggetto a finanziamento ai sensi della L.R. n. 75/95, predisposto dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente in qualità di referente della Regione Piemonte, in merito all'ammissibilità degli importi relativi alle spese da sostenere per lo svolgimento della campagna larvozanzaricida per l'anno 2026;
- il competente Settore della Regione Piemonte non ha ancora inviato alcuna comunicazione in merito all'erogazione della restante parte di finanziamento per l'attuazione del programma di lotta biologica ai culicidi per l'anno 2026;

Rilevata l'urgenza di dare avvio agli interventi in quanto è nel periodo primaverile che si registrano le maggiori infestazioni larvali ed occorre avviare gli interventi con la massima celerità;

Richiamato il Decreto n. 03 del 03.03.2026, con il quale il Presidente dell'Ente ha stabilito:

- di mantenere per l'anno 2026, la gestione in proprio degli interventi riguardanti l'attività di lotta biologica alle zanzare sul territorio aviglianese e nei comuni ad esso limitrofi;
- di autorizzare il Direttore dell'Ente ad impegnare le somme necessarie per l'avvio del programma di lotta biologica ai culicidi e la gestione dei relativi interventi per l'anno 2026 sul cap. 46600 "Progetto dezzanzarizzazione" del Bilancio di Previsione 2026;
- di dare mandato al Direttore dell'Ente di avviare il progetto fino alla concorrenza dei costi riportati in capitolato e relativi alle disponibilità finanziarie derivanti dagli impegni assunti dai Comuni di Avigliana, Villar Dora, Trana, Sant'Antonino di Susa e San Didero, integrabili con l'eventuale finanziamento qualora assegnato dal competente Settore della Regione Piemonte;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.87 del 30.03.2026 con cui si è conferito alla dott.ssa G. M. l'incarico di Referente Tecnico Scientifico per gli interventi di lotta biologica ai culicidi nell'ambito del territorio interessato dal progetto, per l'anno 2026;

Considerato che con la determinazione dirigenziale n. 99 del 03/04/2026 l'Ente ha avviato il programma di lotta ai culicidi sui territori dei Comuni partecipanti per l'anno 2026, nei limiti dell'importo stanziato dai suddetti;

Considerato inoltre che nella medesima determinazione dirigenziale l'Ente ha approvato il capitolato tecnico per l'avvio e la gestione del Progetto per l'anno 2026, stabilendo di procedere, per la realizzazione degli Interventi previsti del programma, con singole procedure di affidamento, nel rispetto del D.Lgs. 31 marzo 2023;

Valutata la necessità di procedere con l'Intervento 1 del programma, consistente nei trattamenti larvozanzaricidi con mezzi terrestri, al fine di ottenere una azione omogenea e capillare;

Richiamato l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2013, che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP;

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che alla data di adozione del presente provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche necessarie all'Ente;

Visto il D.Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";

Appurato che alla fornitura si può procedere mediante affidamento diretto, in quanto trattasi di fornitura inferiore alle soglie definite dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023;

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 145 e n. 146 del 23.05.2025 con le quali veniva affidato il servizio per i trattamenti larvozanzaricidi con mezzi terrestri, per l'anno 2025, rispettivamente alle Aziende Agricole Rocci Giuseppe e Giuglar Claudio;

Considerato che :

- 1) in riferimento alla struttura di mercato di riferimento per l'affidamento del servizio in oggetto, dalle indagini di mercato condotte negli anni precedenti, si evince che il numero degli operatori economici qualificati attivi nel settore è limitato in quanto risulta, da parte dei soggetti alternativi, la mancanza dei requisiti minimi e delle competenze richieste necessarie per l'esecuzione del servizio quali:
 - aver effettuato i trattamenti esclusivamente su soggetti allo stadio larvale con esclusione degli adulti;
 - aver effettuato la disinfestazione facendo uso di prodotti biologici;
 - aver svolto negli ultimi 5 anni trattamenti larvicidi con metodi di lotta biologica e/o integrata in aree protette, Siti natura 2000, aree umide naturali con habitat delle acque ferme (torbiere, paludi, stagni, risorgive, ecc.);
 - conoscere a fondo i luoghi oggetto degli interventi nei Comuni coinvolti dai trattamenti;
- 2) dalla verifica istruttoria in merito alla corretta esecuzione dei contratti effettuata sui precedenti affidatari - Aziende Agricole Rocci Giuseppe e Giuglar Claudio - è emerso che i medesimi hanno eseguito la prestazione senza alcun inadempimento nei tempi e nei modi contrattualmente previsti per l'anno 2025;
- 3) l'istruttoria sopraccitata ha evidenziato un elevato grado di qualità delle prestazioni e resa, come risulta da specifiche attestazioni documentate negli atti (verbali di collaudo degli interventi realizzati, attestazione del Referente Tecnico scientifico);
- 4) data la particolarità tecnica del servizio, il re-invito dei contraenti uscenti garantisce la continuità e la rapida esecuzione operativa dei trattamenti basilari per la tutela della salute pubblica;
- 5) è necessario evitare oneri aggiuntivi derivanti dal passaggio di consegne garantendo continuità e convenienza;

Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP s.p.a.;

Ravvisata dunque la necessità di procedere con l'affidamento del servizio ai medesimi Operatori economici per l'anno 2026 e che dunque l'Amministrazione ha avviato una Trattativa Diretta attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), identificata come RDO n.6147122, con l'operatore economico Azienda Agricola Rocci Giuseppe - P.IVA 07101090012 - con sede in S. Antonino di Susa (TO), per la realizzazione degli interventi nel Territorio 2 (Comune di Sant'Antonino), con termine ultimo di presentazione dell'offerta in data 31.03.2026;

Richiamato quanto stabilito nel Capitolato e nella documentazione allegata alla citata RDO, in base ai quali la richiesta di preventivo è finalizzata alla definizione del costo orario offerto dalla Ditta e che pertanto l'importo complessivo e il monte ore effettivo saranno definiti in fase di esecuzione, in ragione delle risorse finanziarie effettivamente erogate dagli Enti coinvolti;

Accertato che, entro il termine stabilito, l'Azienda Agricola Rocci Giuseppe ha trasmesso tramite piattaforma MePA la propria offerta economica (acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1228 del 03.04.2026), con la quale quantifica in € 50,00 (oltre a € 11,00 per IVA al 22%, per un totale di € 61,00) il costo orario per il servizio di trattamenti larvicidi da effettuarsi sul "Territorio 2";

Visto il Capitolato Tecnico e, in particolare, il Capo III ("Disposizioni specifiche riguardanti l'affidamento dei singoli interventi"), paragrafo "Intervento 1", art. 4, il quale stabilisce che la somma a disposizione del Referente Tecnico-Scientifico per i trattamenti larvicidi con mezzi terrestri nel "Territorio 2" è pari a € 7.072,00 (IVA esclusa);

Ritenuto di dover affidare il servizio alla suddetta ditta, che soddisfa i requisiti posti da questa amministrazione e risulta valido sotto il profilo tecnico ed economico;

Acquisiti per l'affidamento in oggetto:

- il DURC - ns. protocollo n.1189 del 01/04/2026 – scadenza validità 26/06/2026 - dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte del professionista ai sensi delle vigenti norme in materia;
- il CIG n.BB227AC5DC
- la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;

Verificato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione per l'anno 2026, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 01 del 16/01/2026 “ Adozione definitiva del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e del bilancio pluriennale 2026-2028”

Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

DETERMINA

- di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, all'Azienda Agricola Rocci Giuseppe (P.IVA 07101090012), con sede in Via Medagli n. 28, Sant'Antonino di Susa (TO), il servizio di trattamenti larvozanaricidi con mezzi terrestri sul territorio del Comune di Sant'Antonino di Susa (denominato "Territorio 2") per l'annualità 2026;

- di stabilire che l'importo massimo spettante alla Ditta, sulla base del Capitolato Tecnico e dell'offerta presentata su piattaforma MePA (RDO n. 6147122), è quantificato in € 7.072,00 (oltre IVA al 22%) e che l'importo complessivo e il monte ore effettivo saranno definiti in fase di esecuzione, in ragione delle risorse finanziarie effettivamente erogate dagli Enti coinvolti;

- di impegnare per una quota pari al 50% del suddetto importo, ovvero la somma complessiva di € 4.313,92 (di cui € 3.536,00 per imponibile ed € 777,92 per IVA al 22%), in conformità allo stanziamento già disposto dal Comune di Sant'Antonino di Susa, con imputazione al cap. 466 “Progetto di dezanzarizzazione” del Bilancio annuale 2026 che presenta adeguata disponibilità;

- di dare atto che al presente impegno di spesa deve essere assegnato il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. 118/2011: u.2.02.02.005;

- di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità della fornitura del servizio, secondo le consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco;

- di stabilire che l'impegno di spesa relativo all'incarico oggetto della presente determinazione dirigenziale potrà essere integrato con successivo atto, ad avvenuta erogazione del contributo da parte del competente Settore della Regione Piemonte;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie. Responsabile Procedimento: Marellu Luca (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- di dare atto che ai sensi dell'art.20, c. 8, lett i) della L.R. n. 19/2009 il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore dell'Ente, Luca Marello;

- di affidare l'incarico di Responsabile per la fase di affidamento della fornitura di che trattasi al titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Conservazione e gestione della biodiversità, Ing. Bruno Aimone Gigio, in coerenza con quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 235 del 24/07/2024 "Delega di funzioni ai responsabili di area dell'Ente titolari di incarico di Elevata Qualificazione";

- di prendere atto che il Responsabile per la fase di affidamento, Ing. Bruno Aimone Gigio, ha dichiarato l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e del Codice di comportamento dell'Ente, nei confronti del destinatario del presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie: www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Marello Luca)